
Foglio ufficiale

1 Atti legislativi e dell'Amministrazione

Domanda di iniziativa popolare cantonale

La **Cancelleria dello Stato**, conformemente agli artt. 116 e seguenti della legge sull'esercizio dei diritti politici del 7 ottobre 1998 (LEDP), comunica che in data 10 ottobre 2011 è stata depositata la seguente iniziativa popolare cantonale:

«Basta con il dumping salariale in Ticino»

I/e sottoscritti/e cittadini/e aventi diritto di voto in materia cantonale, richiamati gli articoli 37 della Costituzione cantonale e 116 e segg. della Legge sull'esercizio dei diritti politici (LEDP), con la presente iniziativa chiedono l'elaborazione di una legge cantonale concernente l'istituzione e i compiti dell'Ispettorato cantonale del lavoro (ICL) basata sui seguenti quattro punti.

1. L'Ispettorato cantonale del lavoro (ICL) assume compiti di ispezione e controllo relativi al mercato del lavoro in relazione ai seguenti aspetti e leggi:
 - legge federale sul lavoro
 - legge cantonale sul lavoro
 - legge federale e legge cantonali di applicazione sulla parità dei sessi
 - Codice delle Obbligazioni (titolo X)
 - legge federale concernente condizioni lavorative e salariali minime per lavoratori distaccati in Svizzera e misure collaterali (LDist.)
 - legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero (LLN)
 - legge d'applicazione della Legge federale concernente condizioni lavorative e salariali minime per lavoratori distaccati in Svizzera e misure collaterali (LDist.) e della Legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero (LLN)
 - eventuali altre leggi aventi diretta attinenza con il mercato del lavoro, fornendo collaborazione e informazioni alle autorità cantonali e federali.
2. L'Ispettorato è dotato di un ispettore ogni 5'000 persone attive sul mercato del lavoro cantonale. L'organico dell'Ispettorato viene adattato annualmente.
3. L'Ispettorato cantonale del lavoro pubblica annualmente una statistica sui contratti di lavoro esistenti e sui salari in Ticino: a tal fine i contratti di lavoro esi-

stenti all'inizio dell'anno e quelli conclusi durante l'anno devono essere notificati dal datore di lavoro all'ICL. I contratti esistenti all'inizio dell'anno devono essere notificati entro fine gennaio, gli altri entro un mese dall'inizio del rapporto di lavoro.

Il datore di lavoro deve comunicare, trasmettendo copia del formulario al dipendente, i dati fondamentali del contratto, e in particolare:

- forma del contratto (determinato, indeterminato, a ore, ecc.)
- funzione e qualifica del dipendente
- luogo di lavoro, orario di lavoro, percentuale di occupazione, retribuzione
- età, sesso, nazionalità e domicilio del dipendente.

Nel caso l'ICL dovesse verificare delle palesi infrazioni a leggi o contratti obbligatori, segnala la situazione agli organismi competenti.

Le statistiche dell'ICL servono quale riferimento per l'attività ispettiva dell'ICL e della Commissione tripartita; esse sono accessibili anche ad altre istituzioni che agiscono contro il dumping salariale (sindacati, associazioni patronali, ecc.).

4. Nell'ambito delle attività dell'ICL vengono istituiti in ogni azienda attiva nel Cantone Ticino dei delegati al controllo dell'evoluzione dei salari e delle condizioni di lavoro. I dipendenti eleggono annualmente i propri delegati tramite elezioni tra tutto il personale occupato dall'azienda (escluso il personale con funzioni direttive). Nelle aziende verrà eletto un delegato ogni 50 dipendenti o frazione di 50.

I delegati sono considerati collaboratori dell'ICL. Essi godono dello stesso statuto di rappresentanti dei lavoratori ai sensi delle disposizioni della Legge federale sulla partecipazione. Essi hanno il diritto di verificare tutta la documentazione necessaria per svolgere il proprio compito. In ogni caso, nell'ambito delle loro attività, sono protetti dal licenziamento.

Per lo svolgimento del proprio compito i delegati sono liberati dal lavoro. Il tempo viene retribuito dall'ICL sulla base di rapporti mensili.

Proponenti dell'iniziativa sono: Giuseppe Sergi (primo proponente), Bellinzona; Massimiliano Ay, Bellinzona; Mauro Beretta, Acquarossa; Rezia Boggia, Arbedo; Dario Borsari, Bellinzona; Alberto Casari, Claro; Ivan Cozzaglio, Biasca; Michela Delcò Petralli, Camorino; Raoul Ghisletta, Lugano; Greta Gysin, Rovio; Alberto Leggeri, Lugano; Carlo Lepori, Capriasca; Aris Martinelli, Giubiasco; Roberto Martinotti, Carona; Marie-France Morisod, Massagno; Marcos Pettorossi, Bellinzona; Matteo Pronzini, Bellinzona; David Simoneta, Locarno.

Il primo proponente è autorizzato a ritirare incondizionatamente la presente iniziativa ai sensi dell'articolo 118 della Legge sull'esercizio dei diritti politici 7 ottobre 1998 (LEDP). Egli è altresì autorizzato a ricevere le comunicazioni ai sensi dell'articolo 116 cpv. 2 della LEDP.

Il termine per la raccolta delle firme (art. 119 cpv. 4 LEDP) è stabilito nel seguente modo:

14 ottobre 2011 – 13 dicembre 2011.

Bellinzona, 10 ottobre 2011

Cancelleria dello Stato